

Ordinanza n. 762 del 23-10-2026

OGGETTO: MODIFICA IN DEROGA, PER L'ANNO 2026, DEL TERMINE DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO - ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DEL 1° NOVEMBRE 2026.

Servizio: Servizio Ambiente

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 e il Regolamento regionale n. 1 del 3 aprile 2017 stabiliscono i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- il Comune di Piacenza è compreso nella zona climatica “E”, per la quale il periodo ordinario di funzionamento degli impianti termici di riscaldamento è previsto dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e l'art. 12, comma 8, del Regolamento regionale n. 1/2017 prevedono che i Sindaci, con propria ordinanza, possano ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Premesso, inoltre, che:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, prevede misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell'aria;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 ha previsto, tra le misure compensative individuate in alternativa alla limitazione strutturale della circolazione dei veicoli diesel Euro 5, la decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026 nei Comuni delle zone di Pianura Ovest, Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna;
- con Ordinanza sindacale n. 704 del 25/09/2026, avente ad oggetto “Riduzione delle emissioni inquinanti (da traffico stradale, climatizzazione, attività agricole) 2026-2027 in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) mediante interventi strutturali ed emergenziali”, è stata stabilita, al punto 6, la decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026, fatte salve le esclusioni ivi previste;

Tenuto conto che:

- le condizioni meteo climatiche previste rendono opportuno consentire l'accensione

anticipata degli impianti termici di riscaldamento, al fine di garantire adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti e tutelare la salute della popolazione, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili;

- risulta pertanto opportuno consentire, in via temporanea, l'accensione anticipata degli impianti termici di riscaldamento, invitando la cittadinanza a limitarne l'utilizzo alle effettive necessità, al fine di contenere i consumi energetici e le emissioni inquinanti;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, adottare un provvedimento di modifica temporanea del termine di accensione degli impianti termici di riscaldamento, rispetto a quanto stabilito al punto 6 dell'Ordinanza sindacale n. 704 del 25/09/2026;

Visti:

- l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 3, comma 4, lett. h), e l'art. 33 dello Statuto Comunale;
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
- il Regolamento regionale n. 1 del 3 aprile 2017, in particolare l'art. 12, comma 8;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026;
- l'Ordinanza sindacale n. 704 del 25/09/2026;

ORDINA

la modifica temporanea, in deroga a quanto stabilito al punto 6 dell'Ordinanza sindacale n. 704 del 25/09/2026, del termine di accensione degli impianti termici di riscaldamento, **consentendone l'attivazione anticipata a decorrere dal giorno 24 ottobre 2026**, su tutto il territorio comunale.

L'accensione degli impianti è consentita nel rispetto dei limiti ordinari di esercizio previsti per la zona climatica E, per un massimo di **14 ore giornaliere**, anche frazionabili, nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nell'Ordinanza sindacale n. 704 del 25/09/2026, con particolare riferimento ai limiti di temperatura degli ambienti e alle limitazioni relative all'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa.

Si invita la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti alle ore di effettiva necessità, adottando comportamenti volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

RENDE NOTO CHE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio

del Comune di Piacenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Pianificazione Strategica, Dott. Massimo Sandoni. Gli atti relativi possono essere visionati sul sito web del Comune di Piacenza e presso il Servizio Ambiente del Comune di Piacenza, previo appuntamento.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Piacenza;
- sia reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione, per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso alla Prefettura di Piacenza, alla Questura di Piacenza, alla Provincia di Piacenza, al Corpo di Polizia Locale, ad ARPAE – Sezione provinciale di Piacenza, all'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica, Iren S.p.A.

Piacenza, 23-10-2026

Sottoscritta da SINDACO
KATIA TARASCONI

Documento firmato digitalmente